

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3161</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASQUALIN, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BAMBI, BECCHETTI, BIANCHI, BIANCHI DI LAVAGNA, BIANCHINI, BONETTI, BRICCOLA, CARLOTTO, CASINI CARLO, CATTANEI, COMIS, CRISTOFORI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, IANNIELLO, LA RUSSA, LEGA, NAPOLI, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PIREDDA, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RADI, RIGHI, RINALDI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, SANGALLI, SCAIOLA, SINESIO, TEDESCHI, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI, ZUECH**

*Presentata il 26 settembre 1985*

**Norme concernenti il volontariato civile nelle regioni alpine dell'area culturale tedesca**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da diversi anni è sorta la Comunità di lavoro delle regioni alpine ARGE-ALP, di cui fanno parte, per l'Italia, la regione Lombardia e le province di Bolzano e di Trento; per la Svizzera, i cantoni Grigioni e San Gallo; per l'Austria, le regioni Länder Salzburg, Tirolo e Voralberg; per la Germania Federale, il libero stato di Baviera.

Essa ha promosso molteplici iniziative nel settore culturale, sociale, dei traffici e dei trasporti, della tutela ambientale, ed

altri ancora, al fine di approfondire, ed avviare a soluzione tematiche di comune interesse, e di consolidare rapporti di solidarietà umana e scambi culturali tra popolazioni di un medesimo ambiente alpino, legate da non poche comuni tradizioni.

La legge 15 dicembre 1971, n. 1222, ha compiutamente disciplinato la materia della cooperazione tecnica tra i Paesi in via di sviluppo, ed è in tale contesto che, con la presente proposta di legge, si vorrebbe estenderne finalità e modalità di interven-

## IX. LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to con le regioni alpine sopraindicate, sia pure limitatamente ai servizi di volontariato civile da parte dei giovani.

Ragioni del tutto particolari suggeriscono poi di agevolare ed intensificare detti interventi da parte di giovani appartenenti alla provincia di Bolzano, che ha maggiori e più frequenti contatti con le regioni confinanti dell'area culturale tedesca.

È noto che lo statuto speciale di autonomia assicura in questa provincia la salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali dei cittadini ivi residenti, in adempimento anche a precisi obblighi internazionali contenuti nell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946.

In essa convivono giovani appartenenti ai tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, per i quali una esperienza di servizio civile nelle regioni alpine predette gioverebbe non solo a rinsaldare vincoli di buon vicinato tra regioni appartenenti ad una medesima area socio-culturale, ma contribuirebbe a rendere meno percettibili i confini che li separano ed a favorire proficue forme di collaborazione e di convivenza.

In particolare per i giovani altoatesini di lingua tedesca il servizio civile così prestato rappresenterebbe una interessante opportunità di incontro, confronto, studio e approfondimento degli aspetti sociali ed economici dell'area culturale tedesca con la quale permangono legami di appartenenza etnica; insomma una forma di conoscenza diretta assai più viva e intensa di quella che comunemente si attua attraverso programmi scolastici, letteratura, stampa e trasmissioni radiofoniche o televisive.

Per i giovani di lingua italiana, invece, fra i quali da alcuni anni a questa parte sta emergendo una forte domanda di bilinguismo sollecitata anche da ragioni occupazionali (la conoscenza delle due lingue costituisce requisito imprescindibile per l'assunzione nel pubblico impiego ma anche nei posti di lavoro privati), la permanenza per un congruo periodo di tempo in una regione e rispettivamente in una comunità di lingua tedesca rappresenterebbe un nuovo e originale modo di

promuovere il bilinguismo. Questo andrebbe a potenziare attraverso una più ampia articolazione quanto già si sta facendo in questo importante e vitale settore.

Ma la funzione positiva non si esaurirebbe soltanto nel sopperire ad esigenze individuali e contingenti; si realizzerebbe, infatti, la possibilità di gettare le basi per un progetto ben più vasto e cioè quello di legare maggiormente gli altoatesini di lingua italiana alla terra nella quale vivono e convivono con altri gruppi linguistici e far acquisire loro maggiore consapevolezza alla partecipazione nella vita sociale ed economica del territorio e delle istituzioni altoatesine. È davvero un'opportunità che non si può lasciare perdere, specie in un momento come quello attuale in cui massima è l'esigenza di ricercare con tenacia e con ogni mezzo occasioni per dare alle popolazioni dell'Alto Adige stabilità e senso di sicurezza che, come è noto, sono i presupposti minimi per la piena realizzazione del singolare progetto di convivenza che in questa terra si sta attuando.

In tal modo risulterebbero rinsaldati e più operativi i vincoli di collaborazione e reciproco scambio tra le regioni aderenti alla Comunità di lavoro ARGE-ALP.

Non ultimo, si vuole offrire un'ulteriore occasione ai giovani di leva di prestare un servizio di volontariato civile, sostitutivo di quello militare, come è nelle aspirazioni di molti, secondo le più recenti statistiche.

Venendo ad una breve illustrazione dei singoli articoli, si precisa quanto segue:

articolo 1: contiene le finalità della legge e ne individua i destinatari. I programmi di cooperazione dovranno essere previamente concordati tra l'Italia ed i Paesi esteri interessati. La Comunità di lavoro ARGE-ALP assicurerà la rispondenza dei singoli servizi di volontariato civile ai contenuti dei programmi medesimi. Trattandosi di una prima sperimentazione di detti interventi di cooperazione, si è limitata ad un quinquennio la vigenza della speciale normativa;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

articolo 2: sono disciplinate le modalità ed indicati i termini per la presentazione della domanda e relativa documentazione. Si è ritenuto opportuno di limitare fino a cento unità il contingente annuo dei giovani che potranno effettuare il servizio di volontariato civile, con ciò acquisendo il diritto al rinvio del servizio militare di leva;

articolo 3: analogamente a quanto prevede la legge 15 dicembre 1971, numero 1222, viene concessa ai giovani che hanno prestato servizio civile della du-

rata non inferiore a due anni, la dispensa dal compiere la ferma di leva;

articolo 4: sono mantenute le stesse ipotesi di decadenza dai benefici, di quelle previste dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

articolo 5: sono richiamate, in quanto compatibili con la presente normativa, le altre disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, per quanto concerne i requisiti dei contratti di lavoro e le modalità di espletamento del servizio civile da parte dei giovani.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni della provincia di Bolzano che devono rispondere alla chiamata alle armi nei cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva, qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, per la durata di almeno due anni, in un Paese dell'area culturale tedesca, nell'ambito delle iniziative promosse dalla Comunità di lavoro delle regioni alpine ARGE-ALP, nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da accordi contrattati dallo Stato italiano con uno dei Paesi interessati.

Nei programmi di cooperazione tecnica di cui al primo comma, rientrano le iniziative dirette a favorire e sviluppare il progresso tecnico, culturale, economico e sociale delle regioni alpine e i rapporti di solidarietà umana tra le popolazioni interessate, nonché a favorire in particolare i contatti con quelle dell'area culturale tedesca, avuto riguardo alle caratteristiche etnico-linguistiche delle popolazioni della provincia di Bolzano.

## ART. 2.

La domanda diretta ad ottenere il beneficio di cui all'articolo 1, deve essere presentata al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite del competente Servizio del Ministero degli affari esteri, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene.

La domanda deve essere corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri, su conforme proposta del com-

---

**IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

petente organo della Comunità di lavoro delle regioni alpine ARGE-ALP, che attesta la conformità del contratto ai programmi di cooperazione concordati.

Le domande sono accolte nei limiti di un contingente fissato annualmente con apposito decreto del Ministro della difesa.

**ART. 3.**

I giovani che hanno adempiuto al servizio civile di cui agli articoli precedenti, sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al Ministero della difesa entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio civile prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

**ART. 4.**

I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva decadono dal beneficio qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile entro un anno dalla data in cui siano stati ammessi al servizio civile sostitutivo.

Decadono dal beneficio anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

**ART. 5.**

Per quanto concerne i requisiti del contratto di lavoro e le modalità dello espletamento del servizio civile da parte dei giovani, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo III della legge 15 dicembre 1971, n. 1222.